

**CAPITOLATO SPECIALE  
POLIZZA DI RESPONSABILITA'  
CIVILE PATRIMONIALE**

Lotto 9

CIG: 5924270E3F

La presente polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>
<b>Piazza Daniele Moro 33</b>
<b>33075- Morsano al Tagliamento (PN)</b>
<b>C.F. 80006740932 - P.I.V.A. 01004670939</b>

e

<b>COMPAGNIA</b>
<b>Agenzia di</b>
<b>INDIRIZZO</b>
<b>C.F./P.I.</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31/10/2014</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/10/2017</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/10</b>
-------------------------------	--------------

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

<b>Assicuratori:</b>	l'Impresa di <b>Assicurazione</b> .
<b>Assicurato:</b>	l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Attività Dichiarata:</b>	quanto indicato al punto 2 della <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Beni:</b>	denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
<b>Broker:</b>	la Several Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla società.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l' <b>Assicurazione</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Certificato:</b>	il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Danni Corporali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Franchigia:</b>	l'importo di ciascun singolo <b>Sinistro</b> che non e' coperto dal presente <b>Certificato</b> e che restera' pertanto a carico dell' <b>Assicurato</b> . In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla <b>Franchigia</b> .
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall' <b>Assicuratore</b> in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione dell' <b>Assicuratore</b> per ogni <b>Sinistro</b> .

- Perdite Patrimoniali:** ogni **Danno** immateriale (intendendosi per tale **Danno** il subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali** e **Corporali**) inclusi i **Danni** patrimoniali e non patrimoniali.
- Periodo di Efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, indicata nella **Scheda di Copertura**, e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella **Scheda di Copertura**.
- Premio:** la somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.
- Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sull'**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato un **Danno** o **Perdite Patrimoniali** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.
- Responsabilità Amministrativa -Contabile:** la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di **Beni**, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la **Responsabilità Civile** conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
- Scheda di copertura:** il documento allegato al **Certificato** contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
- Sinistro:** comunicazione scritta agli **Assicuratori** di un evento per il quale è prestata l'**Assicurazione**.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELL'**ASSICURATO** RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'**INDENNIZZO**, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'**ASSICURAZIONE**, AI SENSI DEGLI ART. 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, UNICAMENTE IN CASO DI DOLO.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

IL **CONTRAENTE** DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO ALL'**ASSICURATORE** L'ESISTENZA E LA SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO. IN CASO DI **SINISTRO**, L'**ASSICURATO** DEVE DARNE AVVISO A TUTTI GLI **ASSICURATORI**, INDICANDO A CIASCUNO IL NOME DEGLI ALTRI (ART. 1910 C.C.).

### **Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio**

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del **Premio** potranno essere concordati di volta in volta tra l'**Assicurato/Contraente** e l'**Assicuratore** e saranno richiamati nella **Scheda di Copertura**.

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Copertura** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del **Certificato** (scadenza pagamento premio).

SE IL **CONTRAENTE** NON PAGA I **PREMI** O LE RATE DI **PREMIO** SUCCESSIVE, L'**ASSICURAZIONE** RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 30' GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 C.C.).

GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL **PREMIO** CONSENTITI ALL'**ASSICURATORE** SONO I SEGUENTI:

BONIFICI BANCARI, ASSEGNI CIRCOLARI A FAVORE DELL'**ASSICURATORE** O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

LE EVENTUALI MODIFICHE DELL'**ASSICURAZIONE** DEVONO ESSERE PROVATE PER ISCRITTO.

#### **Art. 5 – Variazione del Rischio**

##### **A) Aggravamento del Rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta all'**Assicuratore** di ogni aggravamento del rischio.

GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI E NON ACCETTATI DALL'**ASSICURATORE** POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'**INDENNIZZO**, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'**ASSICURAZIONE** (ART. 1898 C.C.).

##### **B) Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

IN CASO DI **SINISTRO**, L'**ASSICURATO** DEVE DARNE AVVISO SCRITTO ANCHE A MEZZO TELEX O TELEFAX, ALL'**ASSICURATORE** AL QUALE È ASSEGNATO IL **CERTIFICATO** OPPURE AL **BROKER** INDICATO NEL **CERTIFICATO**, ENTRO 15 GIORNI DA QUANDO SI È VERIFICATA UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

(A) RICEVIMENTO DI INFORMAZIONE DI GARANZIA;

(B) FORMALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO **DANNI** DA PARTE DEL TERZO DANNEGGIATO.

L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'**INDENNIZZO** (ART. 1915 C.C.).

#### **Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro**

DOPO OGNI **SINISTRO** E FINO AL 60° GIORNO DAL PAGAMENTO O RIFIUTO DELL'**INDENNIZZO**, L'**ASSICURATORE** ED IL **CONTRAENTE** POSSONO RECEDERE DALL'**ASSICURAZIONE**, CON PREAVVISO DI 60 GIORNI. In caso di recesso da parte dell'**Assicuratore**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)**

L'**ASSICURAZIONE** CESSA ALLA SUA NATURALE SCADENZA SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DA NESSUNA DELLE PARTI.

Se l'**Assicurazione** è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo dell'**Assicuratore** di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il **Contraente** non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

#### **Art. 9 – Oneri fiscali**

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL'**ASSICURAZIONE** SONO A CARICO DELL'**ASSICURATO**.

### **Art. 10 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

### **Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

### **Art. 12 – Legittimazione**

Si prende atto che il presente **Certificato** viene stipulato dall'Ente esclusivamente nel proprio interesse.

La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'**Assicurazione**, adempie agli obblighi previsti dall'**Assicurazione** stessa, e di **Assicurato** e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione**

**Responsabilità Civile** patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** e professionale, derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'**attività dichiarata** nel **Certificato**.

L'**Assicurazione** comprende la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'**Assicurato** debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'**Assicurato** stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l'**Assicurato** è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di questo **Certificato** s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla **Contraente** stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

LA SURROGAZIONE DELL'**ASSICURATORE** NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'**ASSICURATO** È LIMITATO AGLI ATTI OD OMISSIONI COMMESSI CON COLPA GRAVE O DOLO.

#### **Art. 14 – Estensioni di copertura**

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ENTRO IL LIMITE DEL **MASSIMALE** ANNUALE IN AGGREGATO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI **SINISTRI** VERIFICATISI NEL CORSO DI UNO STESSO PERIODO ASSICURATIVO ANNUO A CARICO DELL'**ASSICURATO**.

B) **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione del personale  
L'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

PER TALI PERDITE, L'**ASSICURATORE** RISPONDERA' NEI LIMITI DEL **MASSIMALE** DEL **CERTIFICATO**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI **SINISTRI** VERIFICATISI NEL CORSO DI UNO STESSO PERIODO ASSICURATIVO ANNUO.

C) Attività di rappresentanza

L'**Assicurazione** vale per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'**Assicurato** stesso presso altri enti.

#### **D) Estensione D. Lgs. N. 81/2008**

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di lavoro e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs.n. 81/2008
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente.

#### **E) Ecologia ed ambiente**

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

#### **F) Perdite per interruzione o sospensione attività di Terzi**

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigiani, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati.

#### **E) Perdite patrimoniali per l'attività connesse all'assunzione e gestione del Personale**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo nei limiti dei massimali indicati

**F) Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003**

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. N. 195/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

**G) Vincolo di solidarietà esteso**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**H) Perdite Patrimoniali** per l'attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008

A CONDIZIONE CHE I SOGGETTI INCARICATI SIANO IN POSSESSO DI LEGALE QUALIFICA E ABBIANO ESEGUITO UN IDONEO CORSO RICHIESTO DALLA LEGGE, la copertura, ferme le altre condizioni del **Certificato**, è altresì operante per la responsabilità dell'**Assicurato** per le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le attività svolte da soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,

CON ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER LE QUALI È VIETATA LA COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 7/9/2005 N° 209;

**I) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, PURCHÉ IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE, DAL MOMENTO DEL LORO INCARICO.



L) **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. LA GARANZIA È VALIDA A CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREDETTI SIA STRETTAMENTE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OGGETTO DELL'**ASSICURAZIONE**. La garanzia copre i **Danni** cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un **Danno** patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un **Danno** non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

**L'ASSICURAZIONE NON VALE:**

- PER IL TRATTAMENTO DI DATI AVENTI FINALITÀ COMMERCIALI;
- PER LA DIFFUSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD ALTRI SOGGETTI CON FINALITÀ COMMERCIALI;
- PER LE MULTE E LE AMMENDE INFLITTE DIRETTAMENTE ALL'**ASSICURATO** O ALLE PERSONE DI CUI O CON CUI L'**ASSICURATO** DEVE RISPONDERE.

#### **Art. 15 – Limiti di Indennizzo**

L'**ASSICURAZIONE** È PRESTATO FINO ALLA CONCORRENZA DEL **MASSIMALE** PER CIASCUN **SINISTRO** ED ANNUALMENTE IN AGGREGATO INDICATI NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI **SINISTRI** DENUNCIATI DALL'**ASSICURATO** NELLO STESSO PERIODO.

LE GARANZIE VENGONO PRESTATE CON L'APPLICAZIONE DI UNA **FRANCHIGIA** PER **SINISTRO** E/O IN AGGREGATO ANNUO INDICATA NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**.

#### **Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'**ASSICURAZIONE** NON VALE PER LE **PERDITE PATRIMONIALI** ED I **DANNI** CONSEGUENTI A:

- A) **DANNI CORPORALI** E **DANNI MATERIALI** DI QUALSIASI TIPO, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, DI PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE, NONCHÉ PER I **DANNI** DERIVANTI DA SOTTRAZIONE DI COSE, FURTO, RAPINA OD INCENDIO;
- B) ATTI OD OMISSIONI DA PARTE DI, O **DANNI** O RECLAMI NOTIFICATI ALL'**ASSICURATO** IN EPOCA ANTERIORE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA NEL **CERTIFICATO**;
- C) RESPONSABILITÀ ASSUNTE VOLONTARIAMENTE DALL'**ASSICURATO** E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTE STESSO;
- D) STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DALLA RIPARTIZIONE E/O DALL'ONERE DI PAGARE **PREMI**, NONCHÉ IL PAGAMENTO E/O MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DI **PREMI**;
- E) AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI A TITOLO DI DOLO ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE;
- F) INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE: D` ARIA, ACQUA E SUOLO; **DANNO** AMBIENTALE IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO E DI AMIANTO;
- G) CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE;
- H) MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE CONTRO L'**ASSICURATO**;

- I) AZIONI SINDACALI COLLETTIVE SALVO IL CASO IN CUI L'**ASSICURATO** PROVI CHE LA RESPONSABILITÀ DEDOTTA SAREBBE ESISTITA ANCHE SE IL DANNEGGIATO NON FOSSE STATO IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'**ASSICURATO**;
- L) IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA **RESPONSABILITÀ CIVILE** DI CUI AL D.LGS N. 209 DEL 2005;
- M) FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'**ASSICURATO** E/O AL **CONTRAENTE** E/O DENUNCIATE PRIMA DELL'INIZIO DEL PRESENTE **CERTIFICATO**;
- N) DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE INSORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- O) DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE. ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;
- P) LE CONSEGUENZE DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** E DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE** PROPRIA NONCHÉ DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON IL **CONTRAENTE**;
- Q) LE CONSEGUENZE DEI **DANNI** NONCHÉ DEI MAGGIORI **DANNI** SOFFERTI DAI TERZI DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI OMESSA, RITARDATA OD ERRONEA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI **SINISTRI** RICOMPRESI NELL'(AUTO)/**ASSICURAZIONE** DELLA **RESPONSABILITÀ CIVILE** SANITARIA.

QUALORA IL **CONTRAENTE** ESERCITI ATTIVITÀ SANITARIA, S'INTENDE INOLTRE OPERANTE LA SEGUENTE ESCLUSIONE:

- R) **DANNI E PERDITE PATRIMONIALI** DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PROFILASSI E DI SPERIMENTAZIONE SUI PAZIENTI UMANI E VETERINARIA.

L'**ASSICURATORE** NON CORRISPONDERÀ ALCUN **INDENNIZZO** IN RELAZIONE A **SINISTRI** CHE DERIVINO DA UNA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**:

- S) IN QUALSIASI MODO RICONDUCIBILE A CITTADINI, SOCIETÀ O GOVERNI DEI PAESI CONTRO I QUALI SONO IN ESSERE SANZIONI DA PARTE DELL'OFAC ("OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL" DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA), A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: CUBA, IRAN, COREA DEL NORD, MYANMAR, SUDAN, LIBIA E SIRIA.

SI CONVIENE INOLTRE CHE L'**ASSICURATORE** NON SARÀ TENUTO:

AL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA A QUALUNQUE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA CHE SIA STATA DICHIARATA NON IDONEA A RICEVERE VANTAGGI O BENEFICI ECONOMICI IN SEGUITO A EMBARGO O SANZIONI PREVISTE DALL'ONU, DALL'UNIONE EUROPEA O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA;

OPPURE:

AL RIMBORSO DI UN **ASSICURATO** CHE ABBAIA INDENNIZZATO TALE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA.

### **Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)**

L'**ASSICURAZIONE** VALE PER I **SINISTRI** DENUNCIATI DALL'**ASSICURATO** ALL'**ASSICURATORE** PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'**ASSICURAZIONE**, A CONDIZIONE CHE TALI RICHIESTE SIANO CONSEGUENTI A

COMPORAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ INDICATA NELLA **SCHEDA DI COPERTURA** (PERIODO DI GARANZIA RETROATTIVA), E NON SIANO STATE ANCORA PRESENTATE NÉ ALL'**ASSICURATO** NEPPURE AL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'**ASSICURATO** STESSO.

NEL CASO DI COESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA ANALOGA ALLA PRESENTE, PRECEDENTEMENTE STIPULATA A GARANZIA DEGLI STESSI RISCHI, LA SOPRAINDICATA ESTENSIONE DI GARANZIA RETROATTIVA, RISPONDERÀ ESCLUSIVAMENTE PER SOMME IN ECCESSO AI LIMITI DI CUI ALL'ALTRA COPERTURA, ESCLUSA OGNI GARANZIA A COPERTURA DELLE DIFFERENZE DI CONDIZIONI.

AGLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ART. 1892-1893 C.C. IL **CONTRAENTE** DICHIARA DI NON AVERE RICEVUTO ALCUNA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** IN ORDINE A COMPORAMENTI COLPOSI, NÉ DI ESSERE A CONOSCENZA DI ALCUN ELEMENTO CHE POSSA FAR SUPPORRE IL SORGERE DELL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO, PER FATTO IMPUTABILE AL MEDESIMO OD ALLE PERSONE DI CUI LO STESSO DEVE RISPONDERE GIÀ AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELL'**ASSICURAZIONE**.

#### **Art. 18 – Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, MA LIMITATAMENTE ALLE **PERDITE PATRIMONIALI** RISARCIBILI AI TERMINI DELLA LEGGE ITALIANA ED ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ PREVISTE E CONSENTITE DAL LORO CONTRATTO DI LAVORO O MANDATO SPECIFICO RICEVUTO.

#### **Art. 19 – Persone non considerate terzi**

NON SONO CONSIDERATE TERZI IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL **CONTRAENTE** E LE SOCIETÀ DA QUEST'ULTIMO CONTROLLATE.

#### **Art. 20 – Vincolo di solidarietà**

L'**ASSICURAZIONE** VALE ESCLUSIVAMENTE PER LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DEL **CONTRAENTE /ASSICURATO**. IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'**ASSICURATO** CON ALTRI SOGGETTI, L'**ASSICURATORE** RISPONDERANNO SOLTANTO PER LA QUOTA DI PERTINENZA DELL'**ASSICURATO** STESSO.

#### **Art. 21 – Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri** in serie, la data della prima denuncia di **Sinistro** sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di **Assicurazione**.

#### **Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli **Assicuratori** possono assumere, FINO A QUANDO NE HANNO INTERESSE la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'**Assicurato**, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, ENTRO IL LIMITE DI UN IMPORTO PARI AL QUARTO DEL **MASSIMALE** STABILITO NEL **CERTIFICATO** PER IL **DANNO** CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA. QUALORA LA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO SUPERI DETTO **MASSIMALE**, LE SPESE VENGONO RIPARTITE FRA **ASSICURATORE** E **ASSICURATO** IN PROPORZIONE DEL RISPETTIVO INTERESSE, FERMO RESTANDO IL LIMITE DI UN QUARTO DEL **MASSIMALE** DI CUI SOPRA.

IL **CONTRAENTE** E L'**ASSICURATORE** RECIPROCAMENTE PRENDONO E DANNO ATTO CHE LA GARANZIA È PRESTATATA NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 1917 C.C.; RIMANGONO PERTANTO ESCLUSE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA LE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ED AL CONSIGLIO DI STATO, DI CUI IL **CONTRAENTE** STESSO SI RISERVA LA GESTIONE IN VIA ESCLUSIVA SALVO CHE PER LA PARTE RELATIVA ALLE PRETESE DI RISARCIMENTO DEL **DANNO**.

L'**ASSICURATORE** NON RICONOSCONO SPESE INCONTRATE DALL'**ASSICURATO** PER I LEGALI CHE NON SIANO DA ESSI DESIGNATI E NON RISPONDONO DI MULTE O AMMENDE NÉ DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PENALE.

SI PRENDE ATTO CHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS 28/2010 (MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE) SONO INCLUSI NELL'AMBITO DEL **MASSIMALE** PER COSTI E SPESE:

- A) I COSTI PROPRI DI SEGRETERIA (SPESE DI AVVIO) PER L'ISTRUTTORIA CONSEGUENTE ALL'ISTANZA DI MEDIAZIONE, SIA QUALORA IL **CONTRAENTE** O L' **ASSICURATO** SIA PARTE ISTANTE, SIA QUALORA IL **CONTRAENTE** O L' **ASSICURATO** SIA CHIAMATO ALLA MEDIAZIONE;
- B) LE SPESE DI MEDIAZIONE DETERMINATE IN CONSIDERAZIONE DEL VALORE DELLA LITE;
- C) LE SPESE DEL LEGALE EVENTUALMENTE INCARICATO DAL **CONTRAENTE** O L' **ASSICURATO** ALLA PROPRIA ASSISTENZA NELLA MEDIAZIONE.

#### **Art. 23 – Clausola Broker**

Con la sottoscrizione della presente contratto di **Assicurazione** si prende atto che l'**Assicurato** e/o il **Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di **Assicurazione**, alla società di brokeraggio indicata nella **Scheda di Copertura** (qui di seguito indicato come **Broker**) la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd's indicato nella **Scheda di Copertura**. Pertanto:

- A) Ogni comunicazione effettuata al **Broker**, dall'Assicuratore si considererà come effettuata all' **Assicurato** o dal **Contraente**;
- B) Ogni comunicazione effettuata dal **Broker** all'Assicuratore, si considererà come effettuata dall' **Assicurato** o dal **Contraente**.

#### **Art. 24 A – Clausola di regolazione Premio:**

IL **PREMIO** È CALCOLATO SU BASE FISSA E NON È SOGGETTO A REGOLAZIONE.

#### **Art. 24 B – Clausola di regolazione Premio:**

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI e DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

#### **Responsabilità civile professionale di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i.**

L'**Assicurazione** può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'**Assicurato**, alla responsabilità di cui al D.lgs 163/06 s.m.i., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni

contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo **Schema Tipo** di cui al D.M. 123/04. dietro contestuale pagamento del **Premio**.

### **Responsabilità civile professionale del Verificatore Interno**

L'**Assicurazione** può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'**Assicurato**, alla responsabilità ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., relativa all'attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica dietro contestuale pagamento del **Premio**.

### **Art. 25 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

E' convenuto tra le parti che la presente **Assicurazione** è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente **Assicurazione** sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'**Assicurato** all'**Assicuratore** ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso la sede legale dell'Assicuratore.

### **Art. 26 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

- A) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- B) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- C) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- D) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della

Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 – Altre Assicurazioni.

Art. 05 – Variazioni del rischio.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 19 – Persone non considerate terzi.

Art. 23 – Clausola Broker.

Art. 24A – Clausola di regolazione Premio.

Art. 24B – Clausola di regolazione Premio relativa alla copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.

Art. 25 – Esclusione della responsabilità solidale.

Art. 26 – Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

**Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.**

**Firma Del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO E SEGNATAMENTE:

- NOTA INFORMATIVA, COMPRESIVA DI GLOSSARIO;
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- QUESTIONARIO PROPOSTA.

**Firma del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE LL`ESTENSIONE DI  
COPERTURA ALLA RESPONSABILITA` CIVILE PROFESSIONALE PER LE  
ATTIVITA` TECNICHE**

**A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie di cui all'Art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all'**Assicurato** per:

**1) le Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008 ;
- coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
- preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

**2) le Perdite Patrimoniali** che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente **Contraente**.

**3) le Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**4) i Danni Materiali e Corporali** derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

**Condizioni Aggiuntive**

- a) l'**Assicurazione** s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

- b) l'**Assicurazione** è altresì operante per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modifiche nonché ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

## **B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'**ASSICURAZIONE** NON VALE PER LE **PERDITE PATRIMONIALI** ED I **DANNI** CONSEGUENTI

A:

- A) SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, DI PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE, NONCHÉ PER LE PERDITE DERIVANTI DA SOTTRAZIONE DI COSE, FURTO, RAPINA OD INCENDIO;
- B) ATTI OD OMISSIONI DA PARTE DI, O DANNI O RECLAMI NOTIFICATI ALL'ASSICURATO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA NEL CERTIFICATO;
- C) RESPONSABILITÀ ASSUNTE VOLONTARIAMENTE DALL'ASSICURATO E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTE STESSO;
- D) STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DALLA RIPARTIZIONE E/O DALL'ONERE DI PAGARE PREMI, NONCHÉ IL PAGAMENTO E/O MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DI PREMI;
- E) AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI A TITOLO DI DOLO DELL'ASSICURATO;
- F) INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE: D`ARIA, ACQUA E SUOLO; DANNO AMBIENTALE IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO E DI AMIANTO;
- G) CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE;
- H) MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATO;
- I) IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI CUI AL D.LGS N. 209 DEL 2005;
- L) FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'ASSICURATO E/O AL CONTRAENTE E/O DENUNCIATE PRIMA DELL'INIZIO DEL PRESENTE CERTIFICATO;
- M) DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE INSORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- N) DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE. ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;
- O) LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE PROPRIA;
- P) DANNI E PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MEDICA, PARAMEDICA, DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PROFILASSI E DI SPERIMENTAZIONE SUI PAZIENTI UMANI E VETERINARIA FERMO RESTANDO LA COPERTURA DELLA SOLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 13 SEZIONE B), DERIVANTE DA ERRORI OD OMISSIONI NEGLI ATTI CERTIFICATIVI O AUTORIZZATIVI DI PERTINENZA DEL PERSONALE SANITARIO. QUESTA ESCLUSIONE S'INTENDE OPERANTE QUALORA L'ASSICURATO ESERCITI ATTIVITÀ SANITARIA.
- Q) LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRESTATE DAL DIPENDENTE TECNICO IN PROPRIO DALLO STESSO E NON PER CONTO DELL'ENTE DI APPARTENENZA;



- R) LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRESTATE DAL DIPENDENTE TECNICO SE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI STABILITE DA LEGGI E REGOLAMENTI;
- S) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI A CONTRATTI DOVE LA FABBRICAZIONE E/O LA COSTRUZIONE E/O L'EREZIONE E/O L'INSTALLAZIONE DELLE OPERE CONTRATTUALI, OPPURE LA FORNITURA DI MATERIALI O ATTREZZATURE SIANO EFFETTUATI DA IMPRESE DEL DIPENDENTE TECNICO O DI CUI LO STESSO SIA SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, O AMMINISTRATORE;
- T) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN DATA PRECEDENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA;
- U) E DERIVANTI DALLA MANCATA RISPONDEZA DELLE OPERE ALL'USO ED ALLE NECESSITÀ CUI SONO DESTINATE;
- V) I DANNI ALLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO ED A QUELLE SULLE QUALI O NELLE QUALI SI ESEGUONO I RELATIVI LAVORI DI COSTRUZIONE;
- W) I DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

### **C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA**

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALLA PRESENTE GARANZIA LE **PERDITE PATRIMONIALI**:

- DERIVANTI DA MANCATO RISPETTO DI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ;
- CONSEGUENTI A ROVINA DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO;
- DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI DI PARTI DELLE OPERE DESTINATE, PER PROPRIA NATURA, A LUNGA DURATA CHE COMPROMETTANO IN MANIERA CERTA E ATTUALE LA STABILITÀ DELL'OPERA.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA, ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'**ASSICURATO** PARI AL 10% DELL'**INDENNIZZO** COL MASSIMO DI EURO 1.000,00.

### **D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di **Certificato** provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **E) DANNI ALLE OPERE**

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE LIMITATAMENTE AI SOLI ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DEI LAVORI la garanzia è estesa ai **Danni** alle **Opere** in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle **Opere** stesse;
- gravi difetti di parti delle **Opere** destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del **Certificato**, si precisa che l'**Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, CON L'OBBLIGO DA PARTE DELL'**ASSICURATO** DI OTTENERE IL CONSENSO SCRITTO DELL'**ASSICURATORE**.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA, ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'**ASSICURATO** PARI AL 10 % DELL'**INDENNIZZO** COL MASSIMO DI EURO 1.000,00.

#### **F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga della lettera B) **RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni** a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico PURCHÉ CONSEGUENTI A ROVINA TOTALE O PARZIALE DELLE OPERE PROGETTATE E/O DIRETTE DALL'**ASSICURATO**.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'**ASSICURATO** PARI AL 10% DELL'**INDENNIZZO** COL MASSIMO DI EURO 1.000,00.

#### **G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE**

L'**ASSICURAZIONE** È ESTESA ALLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLE NORME VIGENTI DI CUI AL D.LGS 163/06, RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, NEL QUAL CASO L'**ASSICURATORE** SI IMPEGNA A RILASCIARE, OVE NECESSARIO ED OVE RICHIESTO, **CERTIFICATI** DISTINTI PER OGNI CONTRATTO SOGGETTO ALLA PREDETTA NORMA VIGENTE SECONDO LO SCHEMA TIPO DI CUI AL D.M. 123/04.

IN DEROGA ALLE DEFINIZIONI DI QUESTO **CERTIFICATO** SI PRECISA CHE, LIMITATAMENTE A TALE GARANZIA, PER **ASSICURATO** SI INTENDE ANCHE LA PERSONA FISICA INDICATA NEGLI SCHEMI TIPO RELATIVI A CIASCUNA APPLICAZIONE DI GARANZIA.

IL **PREMIO** RELATIVO ALLA PRESENTE ESTENSIONE VERRÀ CORRISPOSTO PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE E SARÀ RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DEL TASSO PREVISTO IN **CERTIFICATO** AL VALORE DELL'OPERA.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

AGLI EFFETTI DEGLI ART. 1341 E 1342 C.C. L'ASSICURATO DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI CHE REGOLANO LE NORME RELATIVE ALL' ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

**Firma Del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

IL CONTRAENTE E L' ASSICURATO DICHIARANO DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO E SEGNATAMENTE:

- NOTA INFORMATIVA, COMPRESIVA DI GLOSSARIO;
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- QUESTIONARIO PROPOSTA.

**Firma Del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA  
PROGETTAZIONE DI LAVORI**

**E**

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA  
DELLA PROGETTAZIONE**

**DEFINIZIONI ADDIZIONALI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Affidatario**

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice;

**Appalti pubblici di lavori**

Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice;

**Assicurato**

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

**Certificato di collaudo provvisorio**

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

**Certificato di regolare esecuzione**

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

**Codice**

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;

**Committente**

La Stazione appaltante;

**Concessioni di lavori pubblici**

Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;

**Decreto**

Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice, al quale è accluso il presente Allegato;

**Direttore dei lavori**

Il soggetto di cui art. 119, commi 1 e 2, del Codice;

**Ente di Appartenenza**

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

### **Esecutore dei lavori**

Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori;

### **Franchigia**

La parte di **Danno** espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

### **Lavori**

Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice;**Luogo di esecuzione delle opere**

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella **Scheda Tecnica** - nel quale l'**Esecutore dei lavori** realizza le **Opere** assicurate;

### **Maggiore Costo**

La differenza fra i costi e gli oneri che la **Stazione Appaltante** deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

### **Manutenzione**

L'insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del Codice;

### **Notifica di Accettazione**

Atto mediante il quale il **Contraente** e/o l'**Assicurato** notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

### **Nuove Spese di Progettazione**

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

### **Opere**

Le **opere** da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella **Scheda Tecnica**;

### **Periodo di assicurazione**

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

### **Progettista dei lavori**

Il pubblico dipendente o il libero professionista - singolo o associato nelle forme di cui alla **legge** 23 novembre 1939, n. 1815, o in raggruppamento temporaneo o in associazione temporanea di professionisti - oppure la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 2, del Codice - singola o in raggruppamento temporaneo o in consorzio stabile - il quale è incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

### **Regolamento**

Il **decreto** del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

### **Responsabile del procedimento**

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del **Regolamento**, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento;

### **Scheda Tecnica**

La scheda obbligatoria, annessa ad ogni **Schema Tipo** di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della **Stazione appaltante**;

### **Schema Tipo**

Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

### **Scoperto**

La parte di **Danno** espressa in misura percentuale che resta a carico dell'**Assicurato**;

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;

### **Stazione appaltante**

Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3, rispettivamente, commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei lavori;

### **Verifica**

L'attività affidata dalla **Stazione appaltante** a un **Verificatore** per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della **Stazione appaltante** o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

### **Verificatore**

Il soggetto indicato dall'art. 112, comma 5, lett. a) e b), del Codice a cui la **Stazione appaltante** affida la verifica della progettazione.

**SEZIONE PROGETTAZIONE**

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA  
PROGETTAZIONE DI LAVORI**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne **l'Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali, anche per i **Maggiori Costi** per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, come definiti all'art. 132, comma 6, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'**Assicurato**.

**Art. 2 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.

**Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 1 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'**Assicurato** entro la data di cui all'Art. 5, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 13 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui **l'Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al **Contraente** il **premio** pagato al netto delle imposte.

**Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'**Assicurazione** non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o

deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;

f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;

g) conseguenti a:

- furto

- rapina

- incendio

- smarrimento, distruzione, danneggiamento,

che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;

h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;

i) derivanti dall' utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;

l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;

m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;

n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;

o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;

p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

#### **Art. 5 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**:

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 13, primo comma della presente Sezione .

b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del **Certificato** di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall' ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato** entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 6 - Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad **Opere** da realizzarsi nell'ambito del

territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del **Regolamento**.

#### **Art. 7 - Massimale**

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 270 del **Regolamento**, in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice.



Detto **Massimale** non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più **Sinistri** verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

#### **Art. 8 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 9 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'**Assicurato**.

#### **Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il **Danno** cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 11 - Dichiarazioni**

L'**Assicurazione** è prestata in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente **Assicurazione**.

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
- c) la **Stazione appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice.

#### **Art. 12 - Premio**

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive **Schede Tecniche**.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

#### **Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato**

L'**Assicurato** deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'**Assicurato** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei lavori** riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 14 - Proroga dell'assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'**Assicurato** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 8 - Pluralità di assicurati

Art. 9 - Vincolo di solidarietà

Art. 10 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali

Art. 11 - Dichiarazioni

**Firma del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

---

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Polizza RC Patrimoniale


Pag. **27** a **34**

IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO E SEGNATAMENTE:

- NOTA INFORMATIVA, COMPRESIVA DI GLOSSARIO;
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- QUESTIONARIO PROPOSTA.

**Firma del  
Contraente/Assicurato**

**Data**



## SEZIONE VERIFICA

### COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

#### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a risarcire, quale civilmente responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica così come disciplinata dagli art. 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010, del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all'opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

#### Art. 2 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** la struttura tecnica della **Stazione appaltante** e/o il singolo Dipendente che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del **Regolamento**.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del **Regolamento** e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

#### Art. 3 Condizioni di validità dell'assicurazione

La garanzia di cui al precedente Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione opera per i danni non intenzionali, prodotti durante il **Periodo di Assicurazione**, manifestatisi e notificati all'**Assicurato** entro la data di cui al medesimo Articolo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 14 Modalità per la denuncia dei sinistri e all'Art. 16 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato**.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste dal **Regolamento**, afferenti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.

La presente copertura è efficace:

- a) purchè l'**Assicurato** sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 112, comma 5, del Codice e all'art. 47, comma 2, del **Regolamento**, fatta salva la disciplina transitoria ex art. 357, comma 18, del **Regolamento**;
- b) purchè l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dal **Regolamento**;
- c) purchè la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) purchè la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) purchè l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;

- f) purchè la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati, a imprese di cui l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4 Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il **Massimale** indicato all'Art. 8, i danni di cui all'Art.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione appaltante** che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'**Assicurato** avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

#### **Art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi:

- A) CONSEGUENTI A MORTE O LESIONI PERSONALI;
- B) CONSEGUENTI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE O DI DIREZIONE DEI **LAVORI**;
- C) CONSEGUENTI A MANCATO RISPETTO DI VINCOLI URBANISTICI, DI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI E DI ALTRI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ;
- D) AFFERENTI ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA; (*L'ESCLUSIONE OPERA IN TUTTI I CASI IN CUI L'ATTIVITÀ DI VERIFICA SIA SVOLTA DA UN DIPENDENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE*)
- E) RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DI NORME O VINCOLI IN MATERIA DI AMBIENTE E/O CONSEGUENTI A INQUINAMENTO DI ARIA, ACQUA, SUOLO; CONSEGUENTI A INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O DEVIAZIONE DI SORGENTI E CORSI DI ACQUA, ALTERAZIONI O IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, DI GIACIMENTI MINERARI E IN GENERE DI QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO; DERIVANTI DA SVILUPPO DI ENERGIA NUCLEARE O RADIOATTIVITÀ;
- F) DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI VOLONTARIAMENTE ASSUNTE DALL'**ASSICURATO** E NON DIRETTAMENTE DERIVANTI DALLA LEGGE;
- G) CONSEGUENTI A FURTO, RAPINA, INCENDIO, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO, CHE ABBIANO PER OGGETTO DOCUMENTI (IVI COMPRESI TITOLI) IN CUSTODIA ALL'**ASSICURATO**;
- H) CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DI CONSULENZA E COMUNQUE AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL FINE O ALL'INSUCCESSO DI INIZIATIVE A QUALUNQUE TITOLO O SCOPO INTRAPRESE;
- I) DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE O COMUNICAZIONE, PER FINI DIVERSI DA QUELLI ISTITUZIONALI, DI DATI, FATTI O NOTIZIE INERENTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A TERZI/UTENTI DA PARTE DELL'**ASSICURATO**;
- L) IMPUTABILI AGLI ORGANI DIRETTIVI DELLA **STAZIONE APPALTANTE**;
- M) DERIVANTI DALL'USO FRAUDOLENTO, DA CHIUNQUE EFFETTUATO, DI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI E COMPUTER;
- N) CONSEGUENTI AD ATTI OD OPERAZIONI DA CUI SIA DERIVATA PER L'**ASSICURATO** UN'ILLEGITTIMA PERCEZIONE DI UTILITÀ;
- O) CONSEGUENTI A INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'AUTORE DEL PROGETTO VERIFICATO DALL'**ASSICURATO**;
- P) CONSEGUENTI A MANCATA ESECUZIONE O A ESECUZIONE NON A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI DA PARTE DELL'ESECUTORE DEGLI STESSI;
- Q) DERIVANTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, O CONNESSI ALLA PRESENZA DI AMIANTO O DI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO.

R) MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE ALL'**ASSICURATO** PER LA SUA RESPONSABILITÀ PERSONALE.

#### **Art. 6 Durata ed efficacia dell'assicurazione**

- a) La durata di questo **Certificato** è riportata nel **Scheda Tecnica** ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi ESCLUSO IL PERIODO DI COLLAUDO.
- b) L'efficacia dell'**Assicurazione**, per ciascuna opera:
1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'**Assicurato**, indicata nella **Notifica di Accettazione**.
  2. cessa:
    - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della **Stazione appaltante**;
    - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
    - nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **Certificato** di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi **dodici mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'**Assicurato** o al **Contraente** entro **dodici** mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei **Lavori**, l'**Assicurato** e/o il **Contraente** possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

#### **Art. 7 Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del **Regolamento**.

#### **Art. 8 Massimale di Assicurazione**

Il **Massimale** previsto dalla copertura assicurativa della presente Sezione è determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del **Regolamento**.

Per ciascuna opera detto **Massimale** non può essere inferiore:

- a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
- b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;

Per **Opere** di particolare complessità il **Massimale** può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'**Assicurazione** s'intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più

sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

#### **Art. 9 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 8 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 10 Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato**.

#### **Art. 11 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 8 Massimale della presente Sezione per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12 Dichiarazioni**

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.

#### **Art. 13 Notifica di Accettazione**

Come previsto all'Art. 16 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato** della presente Sezione, per ogni verifica il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del **Broker**, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- l. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

#### **Art.14 Costituzione del premio**

Il **Premio** della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall' Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

#### **Art. 15 Pagamento del premio**

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 6 (Durata ed Efficacia dell'**Assicurazione**) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 5 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 6, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

#### **Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente **Assicurazione** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 che precede.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del **Broker**, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'**Assicurato** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006.

In ogni caso, l'**Assicurato** dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 17 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno**

Gli **Assicuratori** conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del **Contraente**.

#### **Art. 18 Clausola di raccordo**

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.



**Art. 19 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 16 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato** della presente Sezione .

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Art. 12 - Dichiarazioni

**Firma del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO E SEGNATAMENTE:

- NOTA INFORMATIVA, COMPENSIVA DI GLOSSARIO;
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- QUESTIONARIO PROPOSTA.

**Firma del  
Contraente/Assicurato**

**Data**

---

## RIEPILOGO TECNICO

<b>Descrizione</b>	<b>Copertura</b>
Popolazione	N. 2.825 abitanti
Retribuzioni annue lorde	€ 400.000,00
Periodo di assicurazione	31/10/2014 – 31/010/2017
Tipologia di copertura	La copertura è prestata in forma Claims Made : la garanzia è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività), in assenza di circostanze note che possano generare una Richiesta di Risarcimento e per sinistri non conosciuti dalla data di decorrenza.
Garanzie prestate	Responsabilità Civile patrimoniale Ente
Somma assicurata	Dipendenti ed Amministratori in copertura : Tutti i dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica. Massimale per sinistro € 2.000.000,00 Massimale annuo aggregato : € 3.000.000,00
Condizioni	Retroattività : illimitata
	Postuma per cessati/ritirati e pensionamento : 5 anni
	Postuma alla scadenza : 5 anni
	Franchigia : € 3.000,00 ogni e ciascun sinistro
	Territorialità : Unione Europea
Estensione Progettisti ex merloni Tassi sul valore dell'opera Costo minimo lordo per certificato € 250,00	Lavori fino a 12 mesi : 0,61 per mille Lavori fino a 24 mesi : 0,87 per mille Lavori fino a 36 mesi : 1,21 per mille
Estensione di copertura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di rappresentanza</li> <li>- Estensione D. Lgs. 81/2008</li> <li>- Ecologia ed ambiente</li> <li>- Perdita per interruzione o sospensione di attività</li> <li>- Assunzione personale</li> <li>- Vincolo solidarietà esteso</li> <li>- RC professionale D. Lgs. 163/2006</li> </ul>
<b>Premio lordo annuo</b>	<b>€ 8.800,00</b>